

Rep. n. del

PROCEDURA N.3625/AP/2023 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisizione di servizi per la gestione delle zone a verde degli immobili regionali e delle sedi istituzionali.

CIG: 9899823860

L'anno duemilavent, il giorno del mese di, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti tra:

La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata “**Regione**”), nella persona del Direttore Generale per le Risorse Strumentali dott. Ennio Parisi, nato a Salerno il 28/06/1966, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro in virtù della carica conferita con DPGRC n. 116 del 19/07/2021 e dalla D.G.R. n. 315 del 14/07/2021.

E

l'Operatore Economico “(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente “Impresa”) con sede legale in, via 2/ – p.i.va n. 7 rappresentata, per la stipula del presente atto, dal sig., residente a () alla via /A , C.F. S, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

- verificata la regolarità della visura camerale alla data del /09/2 documento, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/19, codice fiscale e il numero d'iscrizione: 07;
- verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, rilasciato dall'INPS, prot. INAIL n. INPS_ del 12//22, con scadenza 10//20, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi,
- che la Centrale Acquisti Relativamente ai soggetti di cui all'art.91 del D.L.gs 159/2011 e succ. modif. ha inoltrato la richiesta di informazioni alla Banca Nazionale Antimafia con nota prot. PR_NAUTG. Ingresso_, e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/ 2011 e ss.mm.ii.
- **Premesso che**
- con Decreto n. del /0/202 la Direzione aperta, telematica, per l' Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisizione di servizi per la gestione delle zone a verde degli immobili regionali e delle sedi istituzionali., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;

- con Decreto n. n. del //20 la Direzione della UOD 01 Ufficio Speciale Centrale Acquisti è stato aggiudicato il servizio dei lavori di manutenzione straordinaria Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisizione di servizi per la gestione delle zone a verde degli immobili regionali e delle sedi istituzionali., all'operatore economico, “– p.i.va n. 7 con un ribasso pari al x %, da praticare sui prezzi delle lavorazioni, per un importo contrattuale complessivo di € 725.220,00 oltre IVA di cui € 14.220 per oneri di sicurezza;
- con nota prot n. PG/2022/0509795 del 18/10/2022 dell'Ufficio Speciale “*Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi a infrastrutture*”, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ha comunicato alla società che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra la Regione e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi ordini di intervento attuativi l'esatta definizione dei lavori di natura edile che si renderanno necessari;
- l'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;
- tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Disposizioni preliminari

Si considerano parti integranti e sostanziali del contratto in oggetto:

- il bando di gara
- il disciplinare di gara
- il capitolato Speciale
- l'offerta tecnica
- l'offerta economica.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.LGS. 50/2016 per l'acquisizione di servizi per la gestione delle zone a verde degli immobili regionali e delle sedi istituzionali.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all'atto dell'ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori presso la Direzione

Generale per le Risorse Strumentali.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d'arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente accordo quadro.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base degli ordini attuativi, tutte le prestazioni che la Regione ordinerà entro la data di scadenza.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di 1095 (milleottocentoventicinque) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale

Il termine di esecuzione dei lavori è riferito ad ogni singolo lavoro che l'Amministrazione richiede all'Impresa aggiudicataria mediante l'invio di un Ordine di intervento redatto e firmato dal Responsabile della Direzione dei lavori e dal RUP su cui saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori. Qualora non sussistano più le condizioni necessarie per eseguire i lavori ordinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali già approvvigionati da parte dell'Impresa. Le penalità applicabili sono specificate all'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 4- Modalità di esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori deve essere svolta con perizia e diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.

La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata alla Direzione Generale regionale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 02 "*Ufficio Tecnico Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager*", che coordina e gestisce il piano degli interventi.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione nomina un Responsabile della Direzione Lavori.

La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire vengono valutate volta per volta a seguito di sopralluogo e sono specificate all'Impresa sull'ordine di intervento per iscritto, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, possono essere impartite dal Responsabile della Direzione dei Lavori.

L'impresa dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Regione;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti

gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Regione;
organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all'utenza.

L'Impresa deve impiegare materiali di elevato standard qualitativo; deve indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte del Responsabile della Direzione Lavori, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali. I materiali rifiutati devono essere subito allontanati dal cantiere. Qualora il Responsabile della Direzione Lavori lo ritenga opportuno, o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F.F, ASL, l'Impresa deve produrre, per i materiali da impiegare, tutti i certificati di omologazione o equivalenti rilasciati da Istituti Nazionali riconosciuti, dichiarazioni di conformità e dichiarazioni di corretta posa, ed ogni altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati. Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia all'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.5 - Obblighi ed oneri a carico dell'impresa e dichiarazione impegnativa dell'impresa

Compete all'Impresa l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, obbligandosi a redigere un piano di sicurezza, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi.

Nell'obbligarsi ad eseguire i lavori del presente contratto, l'Impresa dichiara con la sottoscrizione del presente atto:

- di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.

L'Impresa non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell'accordo quadro.

L'Impresa dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione oggetto del presente accordo, in modo che la Regione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Appaltatore dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in sicurezza e nel rispetto delle attività istituzionali della Regione;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per

- tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Regione;

Ove l'Impresa non conduca personalmente i lavori dovrà designare con atto scritto, da depositare presso la Regione, un direttore tecnico, persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare. L'impresa rimarrà responsabile dell'operato del suo rappresentante. È, inoltre, responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge ed i regolamenti vigenti. Il responsabile della direzione dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'impresa, di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Regione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 6 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e ogni altro obbligo consequenziale, l'Impresa costituisce, ai sensi dell'art. 103 commi 1 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i., il deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Società , agenzia 1 sede in R (), polizza n. 5 rilasciata in data 2//, per l'importo garantito di €, (euro la/00).

Art.7 - Obblighi assicurativi e responsabilità in caso di danni

L'Impresa, così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. L'Impresa ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, con polizza numero 7 rilasciata in data /0/20 da agenzia s con sede in (), per danni di esecuzione per un massimale di euro 4) e per la responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00).

Art. 8 - Corrispettivo

L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo di euro (diconsi euro, quattrocentomila/00), oltre IVA comprensivi di € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La Regione potrà commissionare all'Appaltatore, mediante ordini di intervento ex art.54, commi 2 e 3, del Codice, nel periodo di durata dell'accordo, le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell'importo massimo.

Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per l'Amministrazione ed il quadro economico massimo dell'Accordo quadro, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito.

L'Aggiudicatario non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Regione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

Art. 9- Modalità di fatturazione del corrispettivo

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di fattura con l'indicazione degli ordini di intervento eseguiti, debitamente vistata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento.

La Regione liquida ogni qualvolta il credito dell'Impresa, per i lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad € 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre IVA, al netto del ribasso offerto.

Le fatture devono essere intestate ed inviate a:

Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 02 Ufficio Tecnico - Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali - Ufficio dell'Energy Manager - Via Pietro Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli. CODICE IPA VASSYN.

Pec: dg.501500@pec.regione.campania.it

La fattura deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB-ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile.

L'Impresa prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

La Regione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa. È fatto obbligo all'Impresa, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione della Regione per l'esplicazione delle opportune verifiche.

Al fine di cui sopra l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

accesso presso Banca IBAN IT96 accesso presso la Banca filiale di)

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

Il sig. nato a il /02/ residente a 105S;

.

Il contratto si intende risolto nel caso in cui anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

Art.10 – Penali per ritardo nell'esecuzione delle opere

In caso di inadempienza o di ritardo nell'inizio dei lavori, o nell'esecuzione e conduzione degli stessi, l'impresa oltre ad essere responsabile di ogni possibile danno, incorrerà nelle penali previste dal Capitolato speciale d'appalto. In particolare:

- Non ultimando i lavori entro il termine stabilito nel presente atto, l'Appaltatore sarà soggetto ad una penale compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura non superiore al 10% contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti per ogni giorno di sospensione non autorizzata o ritardo non giustificato dell'inizio dell'ultima azione di ogni singola categoria di lavori ordinati.
- L'importo della penale sarà inserito in contabilità e dedotto dell'importo dell'Appalto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Regione di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori. L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per cause di forza maggiore e/o per mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile non dà diritto all'Appaltatore ad alcun risarcimento.

Art. 11- Risoluzione per inadempimento. Recesso

La Regione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto, ovvero quando viene accertata, a carico dell'Impresa, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto.

In tal caso la Regione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, la Regione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Impresa si impegnerà a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

In tal caso la Regione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- delle spese sostenute dall'appaltatore;
- di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione dell'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la risoluzione immediata dello stesso e dell'eventuale contratto specifico affidata, oltre al risarcimento del danno.

Il presente appalto non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Impresa ed è pertanto vietata la cessione di qualsiasi presunto credito.

È vietata anche la cessione parziale del singolo credito, fatti salvi i casi di cessione di aziende e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese, fatta salva la cessione ex art. 187 del Dlgs 50/2016.

Art. 13- Subappalto

L'impresa "" come da dichiarazione resa in sede di offerta, ha comunicato delle opere nei limiti e nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14 -Tracciabilità finanziaria

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dall'art.6 legge 217/2010. I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in conto, sia a saldo, sono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato:

IBAN I acceso presso la Banca filiale di () Via.

I soggetti delegati ad operare sul conto sono:

Il sig. nato a il residente a alla via;

A pena la nullità assoluta del presente contratto è fatto obbligo all'Impresa di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 come modificata dall'art.6 legge 217/2010. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato è avviata la comunicazione e la procedura per la clausola risolutiva.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/12/2007 n. 54, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art.15 – Codice di comportamento

L' Impresa si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicato sul B.U.R.C. n. 24, del 15/03/2021 La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Clausola Antipantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/ 2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/ 2001 e ss.mm.ii., l'Impresa con la sottoscrizione del presente contratto dichiara: a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Impresa e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione Campania; b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Operatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 17- Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, Cila, Scia, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente contratto I.V.A. esclusa.

Art. 18- Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/ CE, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

La Regione informa l'impresa che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la

protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/ 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) 2016/ 679 (GDPR).

Art. 19 - Foro competente

Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del Codice di procedura civile, è il foro di Napoli.

Art. 20 - Disposizioni finali

I rapporti tra l'Amministrazione e l'Impresa sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 50/2016 e da quelle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dall'Offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso. Tutte le comunicazioni tra l'Impresa e la Regione avvengono per il tramite di posta elettronica o PEC, a tale scopo l'Impresa dichiara che il proprio indirizzo e-mail è il seguente: .s@glert.it

L'indirizzo PEC dell'Amministrazione è il seguente: dg.501500@pec.regione.campania.it

Referente dell'Impresa per il presente contratto, è il nato a residente a alla F. .

Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale

xx

Dott. Ennio Parisi

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art.4 -Modalità di esecuzione dei lavori; Art. 5 - Obblighi ed oneri a carico dell'impresa; Art. 7 - Obblighi assicurativi e responsabilità in caso di danni; Art. 8 - Corrispettivo; Art. 10 - Ritardo nella esecuzione dei servizi; Art. 11 Risoluzione per inadempimento. Recesso; art. 19 Foro Competente

Il presente documento viene stipulato in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Xxxx

Direzione Generale per le Risorse Strumentali

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale

Dott. Ennio Parisi